

DELIBERA N.20/25/CONS

RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE INGIUNTA CON LA DELIBERA N.324/19/CONS A CITYPOST S.P.A. (ORA SAILPOST S.P.A.) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA *DIRETTIVA GENERALE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEI FORNITORI DI SERVIZI POSTALI DELLE CARTE DEI SERVIZI* (DELIBERA N. 413/14/CONS) IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 9512/2024

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 gennaio 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" (di seguito "*Regolamento*"), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTO l'atto di contestazione n. 8/19/DSP, del 23 aprile 2019, notificato in pari data a Citypost S.p.A. (ora Sailpost S.p.A., di seguito "*la Società*"), con sede legale in Via del Fischione, 19 – 56019 Vecchiano (PI);

VISTA la delibera n. 324/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante "*Ordinanza-ingiunzione alla società Citypost S.p.A. per la violazione della «Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi» (delibera n. 413/14/CONS)*", con la quale l'Autorità ha ingiunto alla predetta società il pagamento della sanzione complessiva pari a euro 60.000,00 (sessantamila), di cui:

- i. euro 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione dell'articolo 7, comma 2, e dell'art. 8, comma 3, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS;
- ii. euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per la violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 9512/2024, pronunciata sul ricorso recante n. di R.G. 11911 del 2019, proposto dalla società Citypost per l'annullamento della delibera n. 324/19/CONS;

PRESO ATTO che, con variazione iscritta nel registro delle imprese il 6 ottobre 2021, la Citypost S.p.A. ha cambiato denominazione in Sailpost S.p.A.;

VISTA l'istanza avanzata dalla predetta Società per la rideterminazione della sanzione irrogata con delibera n. 324/19/CONS, trasmessa a mezzo PEC in data 10 ottobre 2024;

CONSIDERATO, in particolare, che con la predetta istanza la Società interessata ha chiesto, a seguito dell'annullamento disposto da TAR, la rideterminazione della sanzione relativa alla seconda violazione accertata, pari a euro cinquantamila, nella misura già disposta per la prima violazione, ossia il doppio del minimo edittale, pari ad euro diecimila, sulla scorta della constatazione che nella delibera impugnata non si rileverebbero motivazioni che giustifichino un diverso trattamento sanzionatorio tra le violazioni, "*essendo entrambe oggetto di un unico ragionamento valutativo*".

PRESO ATTO che il TAR Lazio, nella sopra richiamata sentenza, pur confermando la qualificazione della condotta e il presidio sanzionatorio applicati con la delibera n. 324/19/CONS, ha accolto parzialmente il ricorso, statuendo, limitatamente alla quantificazione dell'importo della sanzione relativa alla seconda violazione, che: *“effettivamente, in sede di contestazione, AGCOM aveva prospettato, con riferimento specifico alla seconda violazione, l'importo di euro 10.000; la sanzione applicata in via definitiva risulta, invece, di un importo ben maggiore. Una così marcata maggiorazione della somma ingiunta alla società- che risulta addirittura quintuplicata rispetto alla sua previsione originaria- appare irragionevole oltre che immotivata e, pertanto, suscettibile di annullamento. Per tale ragione, il motivo di ricorso va in questi termini accolto con annullamento, in parte qua, della determina impugnata e con il conseguente onere della Autorità di rideterminarsi con precipuo riferimento all'ammontare della sanzione irrogata”*.

RITENUTO, pertanto, in esecuzione della citata sentenza, di dover riformare parzialmente l'ordinanza ingiunzione di cui alla delibera n. 324/19/CONS, procedendo alla rideterminazione dell'importo ingiunto con riferimento alla seconda violazione oggetto di contestazione, ferma restando la qualificazione della condotta attuata da Citypost e la sua riconducibilità alla descritta violazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

RITENUTO, dunque, necessario rimuovere il profilo di irragionevolezza del provvedimento di ordinanza ingiunzione impugnato, rinvenuto dal TAR del Lazio nell'applicazione, relativamente alla violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e), e comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS, di una sanzione in misura marcatamente maggiorata rispetto a quella prospettata in sede di contestazione, pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), provvedendo di conseguenza a una adeguata riduzione della somma ingiunta;

RITENUTO, pertanto, in base ai criteri seguiti per la quantificazione della sanzione irrogata con la delibera n. 324/19/CONS, di rideterminare l'importo della sanzione da applicare con riferimento alla accertata violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e), e comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS nella misura del doppio del minimo edittale, per complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), tenuto conto, in particolare, della personalità dell'agente, mai sanzionato in precedenza, e, con riferimento alle condizioni economiche della Società, della circostanza che il fatturato relativo alle attività postali realizzato da Citypost S.p.A. risultante dal bilancio relativo al 2018 è pari a circa un terzo dei ricavi complessivi presi in considerazione ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria originaria;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di rideterminare in complessivi euro 20.000,00 (ventimila/00) l'importo della sanzione irrogata, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con la delibera n. 324/19/CONS nei confronti della società Citypost S.p.A. (ora Sailpost S.p.A.), con sede legale in Vecchiano (PI), Via del Fischione n. 19 – 56019, p.i. 01528040502, di cui:

- euro 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione dell'articolo 7, comma 2, e dell'art. 8, comma 3, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS;
- euro 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 413/14/CONS.

Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 22 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella